




---

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 

---

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

**APAC** Servizio Appalti  
 Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
 ☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422  
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

 Trento, **2 FEB. 2016**

Prot. n. S171/16/ *Sol87* /3.5/1839-2015  
 (da citare interamente nella risposta)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI (TN) - CODICE CIG 6510407DCD.

### NOTA DI CHIARIMENTI N. 1

Si pubblica di seguito la risposta al quesito formulato da un concorrente interessato a partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto.

#### Quesito

*Rispetto al punto 2.2 del bando di gara "requisiti di partecipazione". Il punto A (requisiti di ordine generale) punto 1 chiede che la cooperativa sia "organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. L'art. 7 della suddetta legge (la sua ultima modificazione 12 ottobre 2007 n. 17) parla di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 6 bis (albo provinciale).*

*Rispetto a tale formulazione possono partecipare alla gara sole le cooperative accreditate e iscritte all'albo provinciale dei servizi educativi?*

#### Risposta

L'albo provinciale previsto dall'art. 6 bis della legge n. 17/2007 (modificativa e integrativa della legge provinciale n. 4/2002) non è stato a tutt'oggi istituito.

Pertanto, il riferimento normativo a cui i concorrenti devono fare riferimento rimane l'art. 7 della legge provinciale n. 4/2002 nella sua formulazione originaria, in base al quale "i servizi educativi per la prima infanzia sono gestiti:


*a) dal comune, in economia o a mezzo istituzione o con affidamento a organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;*

*b) da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8".*

Trattandosi, nel caso di specie, di una procedura rientrante nella lettera a) sopra riportata (servizi educativi per la prima infanzia gestiti dal comune mediante affidamento a terzi), la

partecipazione è riconosciuta agli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, ossia ai soggetti erogatori di servizi socio-educativi per la prima infanzia in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni attuative della L.P. 4/2002 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 2003 e ss.mm. rinvenibile nel <http://www.vivoscuola.it/legge-provinciale-sugli-asili-nido>.

Distinti saluti.



PF/NR



IL DIRIGENTE  
dott. Leonardo Caronna -